CAMERA DEI DEPUTATI N. 3531

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERGAMO, ACIERNO, BAIAMONTE, BECCHETTI, VINCENZO BIANCHI, CABRINI, CACCAVALE, CALLERI, CARLESIMO, CASCIO, CECCHI, CHIESA, CONTE, CRIMI, CUSCUNÀ, DALLARA, de GHISLANZONI CARDOLI, COLLAVINI, DEVICIENTI, FERRARA, FLORESTA, FONNESU, GALLI, GARRA, GUBETTI, HÜLLWECK, LA CERRA, LATRONICO, LAZZARINI, LUCCHESE, PAOLA MARTINELLI, MARTUSCIELLO, MASSIDDA, MATACENA, MELUZZI, MERLOTTI, MICCICHÈ, MOLINARO, NAPOLI, MAGDA NEGRI, OBERTI, OLIVO, PERALE, PIVA, POZZA TASCA, PRESTIGIACOMO, SCALISI, SIGONA, SPARACINO, VASCON, VENEZIA

—

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla pericolosità dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti

Presentata il 6 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Istituto superiore di sanità, in un recente studio, ha sostenuto che le patologie tumorali possono derivare dalla eccessiva esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti.

Anche altri disturbi come la cefalea hanno tale derivazione, come confermato da una ricerca pubblicata su *American Journal of Epidemiology*, che ha stabilito che coloro che operano o vivono vicino ad un elettrodotto si svegliano con il mal di testa il 50 per cento di volte in più rispetto agli altri. Tra l'altro, un documento ufficiale degli Stati Uniti del *National Council on Radiaction Protection*, l'agenzia federale che vigila sull'esposizione alle radiazioni, conferma i rischi di cancro e chiede di

ridurre la soglia di esposizione massima oggi consentita.

È quindi opportuno intervenire per verificare e prevenire i danni generati alla salute dalle onde elettromagnetiche. La presente proposta di legge ha, infatti, la finalità di istituire una Commissione di inchiesta con il preciso scopo di verificare la presenza di danni ai cittadini che sono esposti alle onde elettromagnetiche e proporre soluzioni alternative per salvaguardare la salute dei cittadini considerata come diritto fondamentale dell'individuo e della collettività. Alcune regioni, come l'Abruzzo, l'Emilia Romagna e da ultimo il Veneto, hanno già approvato leggi con la predetta finalità. Il Veneto ha previsto, infatti, che gli elettrodotti devono essere costruiti ad almeno 150 metri di distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione.

La presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, la costituzione di una Commissione di inchiesta per accertare gli eventuali danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti. L'atto istitutivo della Commissione prevede che questa svolga indagini e disponga controlli sanitari atti a verificare la presenza di patologie tumorali per coloro che vivono ed operano vicino agli elettrodotti. La Commissione, inoltre, può proporre soluzioni sulla base dei dati acquisiti durante l'inchiesta e verifica l'applicazione delle leggi esistenti in materia. La Commissione procede alle indagini con tutti i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione ovvero con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, concludendo i lavori entro un anno dal suo insediamento.

Onorevoli colleghi ! È quindi urgente approvare al più presto questa proposta di legge per consentire la tutela della salute considerata diritto fondamentale del cittadino e della collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per verificare gli eventuali danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti.

ART. 2.

1. La Commissione di inchiesta ha i seguenti compiti:

a) svolge indagini e dispone controlli sanitari atti a verificare la presenza di patologie tumorali per coloro che vivono ed operano vicino agli elettrodotti;

b) propone, eventualmente, soluzioni alternative anche legislative o amministrative idonee a risolvere i problemi di cui alla lettera *a)*;

c) verifica l'applicazione delle leggi vigenti.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.

2. La Commissione può procedere ad audizioni concernenti l'oggetto dell'inchiesta.

3. La Commissione può avvalersi di esperti qualificati nelle materie oggetto della verifica.

ART. 4.

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati rispetti-

vamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

ART. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

ART. 6.

1. La Commissione termina i suoi lavori entro un anno dalla data del suo insediamento.

ART. 7.

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3531
Lire 500